**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 dicembre 2020, n. 21-34/Leg**

**Regolamento di esecuzione della**[**legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60**](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003)**(legge provinciale sulla pesca)**

(b.u. 30 dicembre 2020, n. 52, straord. n. 4)

Titolo I

*Disposizioni generali per la coltivazione e per l'esercizio della pesca*

Capo I

*Disposizioni generali*

Art. 1

*Oggetto e definizioni*

1.    Questo regolamento detta la disciplina esecutiva della [legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003) (legge provinciale sulla pesca), di seguito denominata legge, ai sensi degli articoli 6, 6 bis, 7, 12, 14 bis e 20 della medesima.

2.    Ai fini di questo regolamento si intende per:

a)    esercizio della pesca: ogni atto o comportamento finalizzato alla cattura o prelievo di specie appartenenti alla fauna ittica;

b)    acquacoltore: concessionario o il proprietario di diritto esclusivo di pesca che esercita direttamente il proprio diritto;

c)    luogo di pesca: il sito dove è praticato l'esercizio della pesca;

d)    pesca sportiva: l'attività di pesca esercitata nel tempo libero, senza scopo di lucro. La pesca sportiva subacquea può essere esercitata esclusivamente nel lago di Garda;

e)    pesca professionale: l'attività economica di pesca esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consistente nella cattura di pesci, molluschi e crostacei al fine della loro commercializzazione. La pesca professionale può essere esercitata esclusivamente nel lago di Garda;

f)     struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica;

g)    cattura: la presa del pesce con successivo trattenimento dello stesso. Nell'esercizio della pesca a prelievo nullo per cattura si intende la presa del pesce con successiva liberazione dello stesso.

Capo II

*Disposizioni relative alla coltivazione delle acque, alla semina e ai piani di gestione della carta ittica*

Art. 2

*Produttività ittica naturale*

1.    L'acquacoltore è obbligato a conservare o reintegrare nelle proprie acque popolazioni di pesci adeguate alle caratteristiche ambientali e nutritive di ciascun lago e corso d'acqua al fine di garantire la corrispondente produttività ittica naturale.

2.   Per produttività ittica naturale delle acque si intende la quantità massima di pesce, espressa in chilogrammi, prodotta da ciascun lago o corso d'acqua che è possibile prelevare annualmente senza diminuire la popolazione ittica ottimale.

3.    La produttività ittica naturale delle acque è determinata dalla carta ittica di cui all'articolo 8 della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003).

Art. 3

*Coltivazioni e semine*

1.    Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003) la coltivazione delle acque basata sull'incremento della produttività ittica naturale dell'acqua ammette le semine per riportare le acque alla loro produttività naturale annua nel riequilibrio biologico e per il mantenimento o il ripristino delle linee genetiche originarie delle specie ittiche.

2.    Per le semine di cui al comma 1 sono ammesse solo le specie ittiche elencate nell'allegato A, purché corrispondano alla fauna caratteristica delle acque da ripopolare. La semina di altre specie è effettuata in conformità alla normativa vigente.

Art. 4

*Coltivazione speciale*

1.    La deroga di cui all'articolo 6, terzo comma, della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003) può essere concessa per le acque le quali, per le oscillazioni di portata, per qualità, temperatura, altitudine, per particolari condizioni di isolamento, per la limitata superficie, per il numero dei pescatori o per particolari manifestazioni agonistiche, non offrono condizioni favorevoli ad una coltivazione basata sulla produttività ittica naturale delle acque.

Art. 5

*Semine e relativo verbale*

1.    La semina è autorizzata dalla struttura provinciale competente in conformità alla carta ittica e alle indicazioni tecniche specifiche per ogni zona omogenea contenute nei relativi piani di gestione previsti dall'articolo 7.

2.    L'acquacoltore comunica alla struttura provinciale competente, con un preavviso di almeno otto giorni, la data della semina.

3.    La semina avviene in presenza di un incaricato della struttura provinciale competente o, nel caso di assenza dello stesso, in presenza di altro soggetto appositamente incaricato, che redige il verbale di semina utilizzando il modello predisposto dalla struttura medesima. L'originale del verbale di semina è consegnato alla struttura provinciale competente e copia dello stesso è rilasciata all'acquacoltore.

Art. 6

*Malattie e relativi controlli*

1.    L'acquacoltore, il guardapesca e il pescatore comunica alla struttura provinciale competente ogni moria di pesci e ogni evidente anomalia che faccia supporre la presenza di malattie, in particolare quelle infettive, nonché il pericolo che tali malattie si sviluppino.

2.    L'acquacoltore consente all'autorità competente di effettuare i controlli ed attua le eventuali prescrizioni profilattiche e di lotta contro le malattie.

3.    Il pesce da semina è accompagnato dalla documentazione prescritta e controllata dall'incaricato previsto dal comma 3 dell'articolo 5 ed è allegata al verbale di semina.

4.    In caso di irregolarità della documentazione e di evidente malattia del pesce da semina o di manifeste precarie condizioni dello stesso, l'incaricato impedisce la semina e redige il relativo verbale.

Art. 7

*Piani di gestione della pesca*

1.    La struttura provinciale competente, sentiti gli acquacoltori, predispone i piani di gestione della pesca in coerenza con la carta ittica contenenti le indicazioni tecniche specifiche per la gestione di ogni zona omogenea. Essi comprendono il rilevamento dell'ecosistema acquatico, l'esame dei popolamenti ittici, l'identificazione della produttività ittica naturale e reale, le norme per l'utilizzazione della produttività e le indicazioni delle semine ammesse.

2.    I piani di gestione della pesca sono approvati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.

3.    I piani di gestione possono essere aggiornati in occasione della revisione della carta ittica o dell'esito dei monitoraggi programmati della zona omogenea.

Capo III

*Esercizio della pesca e istituzione di zone soggette a particolari disposizioni*

Art. 8

*Bandite, zone aperte alla pesca a prelievo nullo e zone a trofeo*

1.    Oltre a quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003), sono da considerarsi bandite di diritto le acque comprese nei corsi d'acqua per una distanza pari o inferiore a metri 40 a monte e a valle di dighe di sbarramento.

2.    Ai sensi degli articoli 6, quarto comma, e 6 bis, comma 2, della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003) gli acquacoltori possono, secondo i propri regolamenti interni disciplinati dall'articolo 19, istituire:

a)    zone aperte alla pesca a prelievo nullo dove è consentita la presa del pesce con successiva liberazione dello stesso;

b)    zone a trofeo, nelle quali può essere catturato un solo esemplare della specie ittica nel rispetto della misura minima stabilita dal regolamento interno previsto dall'articolo 19; a tale fine lo stesso regolamento determina una misura minima significativamente superiore a quella prevista dall'allegato C.

3.    Ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 2 della [legge provinciale sulla pesca](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003) l'acquacoltore ha l'obbligo di istituire le zone previste dal comma 2 se gestisce corsi d'acqua con lunghezza complessiva superiore a 40 chilometri o un numero di laghi superiore a 10.

4.    Nelle zone previste da questo articolo sono vietate le semine, fatti salvi eventuali trasferimenti di materiale da e per altre zone omogenee autorizzati dalla struttura provinciale competente. Sono fatte salve le semine autorizzate dalla struttura provinciale competente volte a reintegrare o ricostituire una popolazione naturale e strutturata di pesci, a seguito di cause di forza maggiore, quali gli eventi alluvionali. Tali semine utilizzano esclusivamente pesce prodotto negli impianti ittiogenici degli acquacoltori. L'accesso alle stesse zone è consentito con contenitori portatili o altri mezzi di trasporto del pesce vuoti.

Art. 9

*Contrassegnazione delle acque da pesca*

1.    L'acquacoltore provvede alla contrassegnazione delle acque oggetto di concessione, delle zone omogenee comprese in tali acque, come individuate dalla carta ittica prevista dall'articolo 8 della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003), nonché, nell'ambito delle zone omogenee, delle zone soggette a norme di coltivazione speciale o di pesca ai sensi degli articoli 4 e 8. L'acquacoltore provvede altresì a contrassegnare le zone bandite ad eccezione di quelle di diritto di cui all'articolo 20, terzo comma, lettera b), della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003).

2.    La contrassegnazione prevista dal comma 1 è effettuata mediante l'installazione di appositi cartelli, secondo il modello adottato dalla struttura provinciale competente, al fine di individuare i confini delle acque e delle zone interessate.

Art. 10

*Modalità e orari di pesca*

1.    La pesca è consentita a partire da un'ora prima che sorga il sole fino ad un'ora dopo il tramonto secondo l'orario astronomico.

2.    Qualora un lago, uno stagno, un bacino artificiale sia per più della metà coperto di ghiaccio, è vietata la pesca negli stessi e nei loro immissari fino alla distanza di 100 metri dall'acqua stagnante.

3.    Il pescatore tiene da un altro pescatore già sul luogo di pesca una distanza tale da non intralciare l'esercizio reciproco della pesca.

4.    Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, il pescatore ha l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze dei propri attrezzi di esercizio.

5.    Il pescatore con natante o con belly boat è obbligato, in seguito a manifesto richiamo del personale addetto alla sorveglianza, ad avvicinarsi alla riva per gli opportuni controlli.

6.    E' vietata la detenzione dell'ecoscandaglio durante l'esercizio della pesca.

7.    Il pesce catturato in periodi di divieto o di misura inferiore alla minima prevista, è immediatamente rimesso in acqua con la massima cura, anche tagliando la lenza se necessario.

8.    E' vietato abbandonare esche o pesce lungo le rive e nelle acque.

Art. 11

*Misure minime di cattura e periodi di divieto*

1.    Il pescatore sportivo osserva le misure minime e i periodi di divieto stabiliti dall'allegato C, salvo quanto previsto da questo articolo. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

2.    Fermi i periodi di divieto stabiliti dall'allegato C, la pesca nelle acque correnti è comunque vietata dal 1° novembre al 31 gennaio. Tale divieto non si applica nella Fossa di Caldaro e nelle acque del Brenta ricomprese dalla sorgente al ponte di S. Giuliana di Barco.

3.    La pesca alla trota a prelievo nullo, in deroga a quanto previsto dall'allegato C, è consentita nel mese di ottobre nelle zone e secondo le modalità e i criteri individuati dalla struttura provinciale competente, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 16, comma 4, lettera c).

4.    Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, la pesca notturna è comunque consentita nelle sole acque stagnanti, per i soli ciprinidi, anguilla, pesce gatto e bottatrice, con la canna da pesca e limitatamente al periodo dal 1° luglio al 31 ottobre.

5.    La pesca notturna con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca alla carpa (carp fishing) è consentita tutto l'anno ad esclusione del mese di giugno.

6.    Fatto salvo quanto disposto dal titolo II del presente regolamento la pesca subacquea è vietata.

7.    Per particolari fattori ambientali, per cause di forza maggiore, per motivi tecnici e sperimentali, la struttura provinciale competente, sentito il comitato provinciale della pesca, può disporre deroghe alle misure minime e ai periodi di divieto di cui all'allegato C nonché individuare altre misure a salvaguardia della frazione più riproduttiva dei pesci.

8.    E' vietata la cattura del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus).

Art. 12

*Licenza di pesca*

1.    Salvi i casi previsti dall'articolo 12, comma 3, della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003), la licenza di pesca è rilasciata dalla struttura provinciale competente ai residenti in provincia di Trento, previa domanda.

2.    Le licenze si suddividono in:

a)    licenza di tipo A, valida solo per i pescatori professionisti, i quali sono tenuti entro tre mesi dal rilascio della stessa a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla [legge 13 marzo 1958, n. 250](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250) (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne). In mancanza di tale prova, la struttura provinciale competente provvede al ritiro del documento;

b)    licenza di tipo B, valida solo per i pescatori sportivi, compresi gli esercenti il diritto di uso civico e i pescatori subacquei;

c)    licenza di tipo D, per stranieri, è rilasciata, oltre che dalla struttura provinciale competente, anche da strutture provinciali periferiche delegate, previa presentazione di un documento di riconoscimento valido.

3.    In caso di furto, smarrimento, o usura della licenza, il duplicato della stessa è rilasciato dalla struttura provinciale competente su domanda dell'interessato, cui è allegata apposita dichiarazione attestante il furto o lo smarrimento, o il vecchio documento di cui si chiede la sostituzione.

Art. 13

*Permesso di pesca e libretto di controllo catture*

1.    Il permesso di pesca è rilasciato dall'acquacoltore secondo quanto disposto dall'articolo 14 della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003).

2.    Unitamente al permesso l'acquacoltore, allo scopo di verificare la produttività delle proprie acque da pesca, nonché di effettuare il controllo diretto sulle uscite e sulle catture, rilascia il libretto controllo catture che costituisce parte integrante del permesso stesso. Sul libretto, il pescatore annota, prima di iniziare l'esercizio della pesca, la data e la zona di pesca, nonché di volta in volta i capi catturati. L'annotazione è fatta anche per i capi catturati nell'esercizio della pesca a prelievo nullo, qualora disposta dai regolamenti interni ai sensi dell'articolo 6 bis della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003). L'annotazione è fatta in maniera indelebile.

3.    L'acquacoltore è tenuto a presentare annualmente alla struttura provinciale competente la statistica relativa ai dati delle catture desunti dai libretti, distinti per zone di pesca contrassegnate ai sensi dell'articolo 9.

4.    La Provincia promuove a livello provinciale l'uniformità di un libretto controllo catture da adottare da parte degli acquacoltori. A tal fine la struttura provinciale competente può adottare un modello di libretto controllo catture, con possibile evoluzione anche in formato digitale, predisposto sentite le associazioni di secondo grado dei pescatori e la Magnifica Comunità di Fiemme.

Art. 14

*Uso civico di pesca*

1.    Nelle acque soggette a diritto di uso civico, questo verrà espletato in conformità con le specifiche regolamentazioni contenute nei rispettivi atti di riconoscimento e secondo le norme di questo regolamento.

2.    La struttura provinciale competente fornisce all'esercente il diritto di uso civico il libretto controllo catture; sullo stesso l'esercente annota, prima di iniziare l'esercizio della pesca, la data e la zona di pesca, nonché i capi catturati secondo quanto previsto dal comma 4. L'annotazione è fatta in maniera indelebile.

3.    Nell'esercizio della pesca con le reti, la segnatura dei capi è fatta al loro ritiro e comunque prima che il pescatore lasci la zona di pesca. Nell'esercizio della pesca con la canna, la segnatura dei capi viene fatta di volta in volta all'atto della cattura.

4.    Il libretto controllo catture è consegnato alla struttura provinciale competente entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla consegna viene rilasciato il nuovo libretto.

5.    L'elenco delle reti e degli attrezzi consentiti è riportato nell'allegato B.

6.    L'impiego delle reti è subordinato alle seguenti condizioni:

a)    le reti pescanti sono segnalate da appositi galleggianti ben visibili dalle rive, come da modello indicato dalla struttura provinciale competente;

b)    le reti pescanti verticali per ogni pescatore non superano la lunghezza complessiva riportata nell'allegato B;

c)    le reti, ad eccezione dei bertavelli, sono posate dopo le ore 14.00 e recuperate prima delle ore 9.00 del giorno successivo a quello della posa;

d)    i bertavelli sono recuperati entro le 72 ore successive alla posa.

7.    Il soggetto che esercita la pesca con le reti comunica alla struttura provinciale competente l'elenco delle reti possedute, indicando il numero per ogni tipo di rete. Ogni variazione relativamente alle reti possedute è comunicata alla struttura provinciale competente tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dalla variazione stessa.

8.    La struttura provinciale competente munisce le reti di speciale contrassegno attestante la conformità con le disposizioni vigenti.

9.    L'impiego di natante per il recupero di reti eventualmente impigliate è subordinato alla preventiva comunicazione alla struttura provinciale competente.

10.  Nell'esercizio della pesca con le reti non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 11, comma 4, dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18, commi 1 e 2.

11.   Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e a seguito del monitoraggio del pescato la Giunta provinciale può provvedere a limitare il numero delle giornate di esercizio della pesca con le reti.

Art. 15

*Gare e manifestazioni agonistiche di pesca*

1.    L'acquacoltore può organizzare sulle proprie acque gare e manifestazioni agonistiche di pesca.

2.    I tratti d'acqua dove si svolgono le attività previste dal comma 1 sono chiusi al normale esercizio della pesca durante il periodo di effettuazione delle medesime.

3.    L'acquacoltore è tenuto a comunicare alla struttura provinciale competente, con un preavviso di almeno otto giorni, la data della gara e della manifestazione agonistica. Eventuali estensioni del periodo di chiusura della normale attività di pesca nonché la deroga alle limitazioni di catturato di cui all'articolo 18, sono richieste con trenta giorni di anticipo dalla data di effettuazione della gara e sono autorizzate dalla struttura provinciale competente.

4.    I campi di gara e i relativi periodi di chiusura della pesca sono segnalati con cartelli apposti dall'acquacoltore, conformi al modello predisposto dalla struttura provinciale competente.

5.    Per un numero limitato di gare organizzate su acque stagnanti secondo un calendario, che escluda i mesi di luglio e agosto, annualmente predisposto dalla struttura provinciale competente sulla base delle richieste avanzate dagli acquacoltori, è permesso l'uso ai concorrenti di massimo 2 chilogrammi a testa di pastura vegetale.

Capo IV

*Strumenti e limitazioni nell'esercizio delle pesca*

Art. 16

*Strumenti ed esche*

1.    In tutte le acque è consentito l'uso:

a)    del guadino esclusivamente per estrarre il pesce già allamato;

b)    di pesci utilizzati quali esche vive solo se appartenenti alle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite e barbo comune;

c)    delle restanti esche artificiali e naturali, con l'esclusione del bigattino (larve di mosca carnaria) sulle acque correnti;

d)    della bottiglia per la cattura fino ad un massimo giornaliero di 50 esemplari delle specie indicate alla lettera b) da usarsi come esca.

2.    Nelle acque di cui al comma 1 è vietato l'uso:

a)    dell'elettricità;

b)    degli esplosivi;

c)    delle sostanze inebrianti e venefiche;

d)    della fiocina;

e)    di tutti gli strumenti non espressamente richiamati nel presente regolamento.

3.    In tutte le acque è altresì vietato:

a)    la pesca con le mani;

b)    l'uso a strappo di attrezzi armati con amo e ancoretta; per uso a strappo si intende l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale;

c)    la raccolta di macroinvertebrati ossia organismi animali di piccole dimensioni viventi stabilmente sul fondo, da usarsi come esca nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile, che comporti qualsiasi movimentazione di sassi o ciottoli, o comunque del materiale di fondo dell'alveo;

d)    l'impiego di fonti luminose per attirare i pesci.

4.    Nelle acque correnti è consentito esclusivamente l'uso:

a)    di una sola canna con, al massimo, due ami o due ancorette oppure due esche artificiali;

b)    di pastura composta di sole sostanze vegetali per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi 0,5 per pescatore, limitatamente alla Fossa di Caldaro;

c)    della mosca secca, o con coda di topo o con galleggiante, e della ninfa con al massimo due artificiali senza ardiglione, con esclusione della camoliera e della lenza piombata, limitatamente al mese di ottobre.

5.    Nelle acque stagnanti naturali o artificiali è consentito l'uso:

a)    di una sola canna con al massimo tre ami o tre ancorette, oppure tre esche artificiali; per la sola moschiera o camoliera è consentito un massimo di cinque ami;

b)    contemporaneo di due tirlindane oppure di due canne; queste ultime possono essere armate con non più di sei ami complessivamente e comunque con non più di tre ami o tre ancorette oppure tre esche artificiali su una canna;

c)    massimo di tre canne con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca alla carpa (carp fishing).

d)    della bilancia di lato non superiore a metri 1,50 con maglia non inferiore a millimetri 10 solo per la cattura di pesciolini e di altri animali acquatici da usarsi come esca.

e)    di reti per l'uso civico ai sensi dell'articolo 14.

6.    Nelle zone definite all'articolo 8, comma 2, e in tutti i casi in cui è esercitata la pesca a prelievo nullo, è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali con amo singolo e senza ardiglione, con esclusione delle esche artificiali morbide e in forma di pasta malleabile. E' altresì obbligatorio l'uso del guadino.

7.    Nelle sole acque stagnanti poste a quota inferiore a 1100 m.s.l.m è consentito esclusivamente l'impiego di pastura composta di sole sostanze vegetali per una quantità giornaliera non superiore a 1,5 chilogrammi per pescatore, ridotta a 0,5 chilogrammi nei mesi di luglio e agosto.

8.    E' consentito l'uso di 2 chilogrammi di pastura vegetale, utilizzando la tecnica di pesca prevista al comma 5, lettera c).

9.    Per i pescatori professionisti la pesca con le reti nel lago di Garda è disciplinata dal titolo II del presente regolamento.

Art. 17

*Strumenti speciali per l'acquacoltura*

1.    L'acquacoltore può usare strumenti speciali, quali i generatori autonomi di energia elettrica, reti od altri strumenti, altrimenti proibiti per lavori di acquacoltura, ed effettuare il prelievo di materiale ittico in deroga al presente regolamento per la riproduzione di pesci in loco o per motivi di ordine tecnico, previa comunicazione alla struttura provinciale competente, la quale può prescrivere le relative modalità operative, e al proprietario del diritto esclusivo di pesca, almeno sette giorni prima, salvo casi di urgenza riconosciuti preventivamente dalla struttura provinciale medesima. L'utilizzo di strumenti speciali è consentito solo in presenza di un soggetto incaricato dalla struttura provinciale competente.

2.    La struttura provinciale competente può autorizzare l'uso degli strumenti di cui al comma 1, per effettuare controlli a scopo scientifico o estimativo, in tutte le acque pubbliche, e il prelievo di materiale ittico in deroga al presente regolamento, per motivi di ordine sanitario, tecnico o per scopi scientifici da parte di soggetti diversi dagli acquacoltori, previa comunicazione all'eventuale proprietario del diritto esclusivo di pesca.

3.    Il pesce prelevato ai sensi del comma 1 e del comma 2, se possibile, è reimmesso nelle acque di origine.

4.    Le caratteristiche e l'utilizzo degli strumenti speciali previsti dal comma 1 devono garantire la conservazione del patrimonio ittico.

Art. 18

*Limitazioni del catturato*

1.    Per ogni giornata il pescatore sportivo non può catturare più di:

a)    2 capi di trota marmorata;

b)    5 capi di salmerino alpino;

c)    3 capi di temolo;

d)    2 capi di luccio;

e     30 capi di pesce persico, nel lago di Caldonazzo non più di 50 capi;

f)     6 capi di anguilla

2.    Per ogni giornata il pescatore sportivo non può comunque catturare più di 5 salmonidi.

3.    Le disposizioni previste dal comma 1 e 2 non trovano applicazione nei casi in cui è esercitata la pesca a prelievo nullo. Per le zone a trofeo rimane fermo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 19

*Regolamento interno*

1.    L'acquacoltore nell'ambito di apposito regolamento interno previsto dall'articolo 6 della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003), oltre a fissare le modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture, può adottare prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca, valevoli sulle proprie acque.

2.    Nel rispetto della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003) e di questo regolamento, le prescrizioni del regolamento interno possono riguardare:

a)    limitazioni temporali e spaziali dell'attività di pesca, riferite anche a parte delle acque in concessione;

b)    limitazioni sulle uscite di pesca e sul numero delle catture;

c)    maggiorazione delle misure minime esistenti e introduzione della misura minima per le specie per le quali non è prevista da questo regolamento;

d)    strumenti di pesca ed esche;

e)    istituzione delle zone a prelievo nullo e a trofeo di cui all'articolo 8;

f)     altre modalità riguardanti l'esercizio della pesca.

3.    Il regolamento interno è soggetto al nulla osta della struttura provinciale competente che accerta il rispetto delle prescrizioni contenute nella [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003) e in questo regolamento. A tale fine il regolamento interno è trasmesso alla struttura provinciale competente entro il 30 novembre di ogni anno o comunque 30 giorni prima della data di apertura della pesca indicata dallo stesso regolamento interno.

4.    In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento interno, ivi comprese le modalità d'uso e compilazione del libretto controllo catture, l'acquacoltore adotta, in armonia con il proprio statuto, provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità delle infrazioni, da adottare a definizione del procedimento sanzionatorio di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689) (Modifiche al sistema penale).

5.    La struttura provinciale competente, sentite le associazioni di secondo grado dei pescatori e la Magnifica Comunità di Fiemme, può predisporre uno schema tipo di regolamento interno, da adottarsi da parte dei titolari dei diritti esclusivi di pesca e delle associazioni concessionarie dei diritti di pesca su acque pubbliche della provincia. Lo schema tipo di regolamento interno è approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

6.    L'inosservanza dei regolamenti interni è altresì sanzionabile ai sensi dell'articolo 22 della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003).

Note al testo

*Il comma 4 è stato così rettificato dal*[*d.p.p. 1 febbraio 2021, n. 3-37/Leg*](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=36126)*.*

Capo V

*Sorveglianza*

Art. 20

*Sorveglianza*

1.    L'acquacoltore garantisce un'adeguata sorveglianza delle proprie acque da pesca al fine di assicurare una corretta applicazione della carta ittica, nonché la preparazione tecnica dei propri guardapesca, anche con la collaborazione della struttura provinciale competente.

2.    I guardapesca collaborano con il personale di sorveglianza provinciale.

Titolo II

*Disposizioni particolari per la pesca nel lago di Garda*

Capo VI

*Disposizioni per l'esercizio della pesca*

Art. 21

*Disciplina applicabile*

1.    L'esercizio della pesca nel lago di Garda è soggetto alle disposizioni del titolo I, salvo quanto previsto da questo titolo.

2.    Ai sensi dell'articolo 14 bis della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003) per l'esercizio della pesca sportiva sul lago di Garda non è richiesto il possesso della licenza di pesca né dell'abilitazione alla pesca. La pesca sportiva è ammessa senza permesso. La struttura provinciale competente può consegnare ai pescatori il libretto controllo catture al fine di verificare la produttività delle acque da pesca.

Art. 22

*Orari di pesca*

1.    La pesca sportiva subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto, nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 28.

2.    La pesca professionale è consentita senza limitazioni di orario, salvo quanto previsto all'articolo 23.

3.    La pesca sportiva all'agone è consentita dal 1° giugno al 31 luglio sino alle ore 21.30, con l'osservanza dei periodi di divieto di cui all'articolo 23.

4.    La pesca notturna è consentita limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi e alla bottatrice, con la canna da pesca e con le modalità e nei limiti previsti all'articolo 27, comma 1, lettera a).

Art. 23

*Misure e periodi di divieto*

1.    I periodi di divieto e le lunghezze minime che le specie ittiche devono aver raggiunto perché la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, possano essere consentiti, sono quelli indicati dall'allegato D.

2     E' vietata la cattura di qualunque specie ittica di dimensione inferiore a 5 centimetri.

3.    I periodi di divieto iniziano dalle ore 12.00 del primo giorno di decorrenza dei periodi e terminano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno dei medesimi.

4.    Fermi restando i periodi di divieto di cui al comma 1, dal 1° giugno al 31 luglio la pesca sportiva dell'agone è vietata dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del martedì e dalle ore 12.00 del mercoledì alle ore 12.00 del giovedì; è inoltre vietata la pesca professionale dell'agone, nello stesso periodo, dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica.

5.    In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento, la struttura provinciale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di specie ittiche per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

Art. 24

*Zone di divieto*

1.    E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 50 centimetri dagli sbocchi dei corsi d'acqua e dai ponti, e a una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca.

Art. 25

*Misure di salvaguardia*

1.    Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita e per evitare o limitare le conflittualità con altri usi delle aree lacustri, la struttura provinciale competente può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca, per periodi e località determinati.

2.    La struttura provinciale competente, per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le diverse specie ittiche, può inoltre variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'allegato D, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui all'articolo 27, all'articolo 28, all'articolo 29, commi 4, 5 e 6, e all'articolo 31, commi 1 e 7.

3.    La Provincia, comunica alle province di Brescia e Verona i divieti e le limitazioni disposte ai sensi di questo regolamento.

4.    In relazione agli accordi di cui all'articolo 14 bis della [legge](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1003) diretti a garantire misure omogenee e comuni con le altre regioni rivierasche per la conservazione della fauna ittica e la gestione della pesca nel lago di Garda, la Provincia può stabilire il numero massimo di soggetti a cui può essere concesso l'esercizio della pesca professionale.

Art. 26

*Gare e manifestazioni di pesca*

1.    Lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca nel lago di Garda è subordinato all'autorizzazione della struttura provinciale competente previa specifica domanda presentata dalle associazioni sportive che intendono organizzarle.

2.    Nella domanda è indicato:

a)    il tratto interessato per gare di pesca dalla riva;

b)    'autorizzazione del comune competente per territorio per l'occupazione della riva, ove necessario;

c)    il numero presumibile dei partecipanti;

d)    i tempi e modalità di svolgimento;

e)    le specie ittiche oggetto della gara e quant'altro previsto dalle specifiche normative provinciali.

3.    Le gare di pesca subacquea sono autorizzate dalla struttura provinciale competente con l'indicazione delle zone e delle modalità di svolgimento.

4.    L'associazione sportiva che organizza la gara o la manifestazione delimita con tabelle recanti la scritta “Gara di pesca autorizzata” i tratti interessati.

5.    L'associazione sportiva che organizza la gara è responsabile degli eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o della manifestazione, nonché della pulizia del campo.

6.    In occasione delle gare e delle manifestazioni di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento.

7.    Durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni è vietato l'esercizio della pesca ai non partecipanti.

8.    In occasione di gare e manifestazioni di pesca autorizzate, la struttura provinciale competente può:

a)    disporre anticipazioni dell'orario di pesca previsto dall'articolo 10, comma 1, limitatamente alla pesca sportiva della trota lacustre con l'uso della tirlindana, secondo le modalità previste dall'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6;

b)    disporre deroghe alle limitazioni previste dall'articolo 23, comma 1, relativamente ai periodi di divieto e lunghezze minime, anche relativamente a singole specie ittiche;

c)    disporre deroghe alle limitazioni del catturato previste dall'articolo 34.

Capo VII

*Strumenti e limitazioni nell'esercizio delle pesca*

Art. 27

*Attrezzi e modi consentiti per la pesca sportiva*

1.    La pesca sportiva dalla riva è consentita con i mezzi e nei modi seguenti:

a)    massimo tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle lettere b) e c);

b)    per la pesca del coregone lavarello è consentito l'uso di non più di due canne con un massimo di dieci ami complessivi. L'uso dell'amettiera per coregoni è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio. E' sempre vietato il suo uso a traina;

c)    è consentito l'uso di una sola canna munita di una lanzettiera con un massimo di quindici lanzette per la pesca dell'alborella. Il suo utilizzo è vietato dal 15 maggio al 30 giugno;

d)    bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 metri e maglia non inferiore a 10 millimetri, montato su palo di manovra. L'attrezzo è utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, negli orari previsti all'articolo 10, comma 1; il suo uso è vietato dal 5 giugno al 25 luglio. E' sempre vietato il sistema a teleferica.

2.    Durante il periodo di divieto di pesca dell'agone di cui all'articolo 23 è vietato l'utilizzo dell'amettiera (camolera) per agoni.

3.    La pesca sportiva da natante, oltre che con i mezzi e modi previsti dal comma 1, è consentita, per ogni imbarcazione, con l'uso di tre tirlindane secondo i tempi e nei modi seguenti:

a)    tirlindana da carpione (dindana, matros): attrezzo costituito da un filo unico zavorrato di bava o metallo della lunghezza massima di 150 metri, dotato di non più di dodici rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. Il suo utilizzo è vietato dal 15 ottobre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;

b)    tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale. Dal 15 ottobre al 15 gennaio è consentito solo l'utilizzo di un attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di tre rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale; tale ultima modalità è comunque adottata in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri.

c)    filagnino: attrezzo con un filo unico della lunghezza massima di 50 metri, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio.

4.    Durante il periodo di divieto del luccio di cui all'articolo 23, comma 1, è vietato l'uso di qualunque tipo di tirlindana in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri.

5.    E' consentita la traina di non più di tre tirlindane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in parallelo ad un unico cordino di tessuto. Ogni tirlindana, esclusa quella trainata singolarmente, è legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino; le dimensioni di ciascuna tirlindana sono rilevate a partire dal pelo dell'acqua. Per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirlindane, non è prevista alcuna lunghezza massima. E' vietata la traina di due o più tirlindane unite allo stesso cordino.

6.    Il natante può sostare a una distanza non inferiore a 100 metri dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti.

7.    E' vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti.

8.    E' consentito l'uso dell'ecoscandaglio.

Art. 28

*Attrezzi e modi consentiti per la pesca sportiva subacquea*

1.    La pesca sportiva subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)    ai maggiori di 18 anni esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte negli orari previsti all'articolo 22;

b)    con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di dimensioni conformi alle leggi vigenti per segnalare la propria presenza;

c)    con apposita unità di appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Nei casi di immersione con partenza da riva non è necessario l'adempimento di tale obbligo;

d)    entro una distanza di 50 metri dalla bandiera o dal natante di segnalazione;

e)    nelle zone e nei periodi che la struttura provinciale competente individuerà in relazione a esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative;

f)     ad una distanza superiore a 100 metri dalle zone di protezione e di ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi di pesca nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;

g)    a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone di ormeggio autorizzate dagli organi competenti, dai segnali di navigazione e dagli attrezzi da pesca segnalati da galleggianti;

h)    al di fuori delle zone dove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea;

i)     al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.

2.    E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione.

3.    E' vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.

4.    E' vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati ai sensi degli articoli 27 e 31.

Art. 29

*Uso di esche e pasture nell'esercizio della pesca sportiva*

1.    E' consentito usare per la pesca sportiva esche naturali e artificiali a esclusione del sangue solido e delle interiora di animali.

2.    E' vietato utilizzare quale esca viva l'anguilla europea e le specie non appartenenti alla specie ittica caratteristica del lago.

3.    E' vietato utilizzare quale esca viva le specie ittiche che non hanno ancora raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'allegato D.

4.    Il pescatore sportivo può detenere e usare, per giornata, non più di 1 chilogrammo di larve di mosca carnaria (bigattino), salvo quanto previsto ai commi 6 e 8.

5.    Il pescatore sportivo può detenere e usare, per ogni giornata, non più di 2 chilogrammo di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 4, salvo quanto previsto dai commi 6 e 8.

6.    Dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, il pescatore sportivo può detenere e usare, per ogni giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a 1 chilogrammo e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.

7.    I limiti di quantità di pastura stabiliti ai commi 5 e 6, escluse le larve di mosca carnaria (bigattino), si riferiscono alla pastura asciutta; per la pastura bagnata pronta all'uso i limiti e le quantità previste ai commi 5 e 6 sono raddoppiati.

8.    E' vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali.

Art. 30

*Misurazione delle maglie delle reti*

1.    Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Art. 31

*Attrezzi consentiti per la pesca professionale*

1.    La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi indicati nell'allegato E.

2.    I periodi di divieto d'uso per ciascuna rete, previsti dall'allegato E, iniziano alle ore 12.00 del primo giorno di decorrenza del periodo e terminano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno del medesimo periodo.

3.    E' sempre vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete.

4.    Gli attrezzi nel periodo in cui è vietato il loro utilizzo secondo quanto previsto dall'allegato E non possono essere trasportati sulla barca o detenuti sul luogo di pesca.

5.    Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto dall'allegato E.

6.    La struttura provinciale competente, sentito il comitato provinciale della pesca, individua le zone di lago o le profondità massime entro le quali vietare, dal 22 febbraio al 15 aprile, la messa in posa delle reti antana e antanello, per garantire la tutela della riproduzione del luccio.

7.    Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal 1° marzo al 31 ottobre, sono messi in posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le ore 9.00 (non oltre le ore 10.00 durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno successivo. E' consentito derogare alle predette prescrizioni in presenza di condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l'incolumità del pescatore.

8.    Gli impianti fissi di pesca sono autorizzati dalla struttura provinciale competente.

9.    E' consentito l'uso dell'ecoscandaglio.

Art. 32

*Contrassegno sugli attrezzi professionali*

1.    Tutti gli attrezzi da pesca previsti dall'allegato E sono muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla Provincia di residenza del pescatore, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile.

2.    Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine.

3.    Il contrassegno contiene il numero di identificazione del pescatore risultante dagli elenchi previsti dalla [legge 13 marzo 1958, n. 250](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250).

4.    All'inizio di ciascuna fila di reti è allacciato un galleggiante che l consente di identificare il proprietario degli attrezzi.

5.    Dal 31 ottobre al 1° marzo, le reti tipo tremaglio, antana e antanello sono segnalate, all'inizio e alla fine di ciascuna fila, da due galleggianti di forma cubica con lato di dimensione non inferiore a 15 centimetri, nonché, ogni quattro reti, da gavitelli ben visibili.

Art. 33

*Modalità di pesca vietate*

1.    E' fatto altresì divieto per ogni tipo di pesca:

a)    collocare nelle acque del lago di Garda nonché nelle insenature naturali o artificiali reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l'altra è inoltre osservata una distanza non inferiore a 50 metri;

b)    esercitare la pesca nel lago smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti da questo regolamento;

c)    apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca, senza avere ottenuto regolare autorizzazione;

d)    usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l'acqua. La pesca notturna utilizzando il galleggiante luminoso (starlight) è consentita nei limiti previsti dall'articolo 22.

e)    estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. La struttura provinciale competente può tuttavia autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell'interesse della salvaguardia dell'attività di pesca e del mantenimento dell'equilibrio ecologico.

Art. 34

*Limitazioni del catturato nell'esercizio della pesca sportiva*

1.    Per ogni giornata il pescatore sportivo non può catturare più di:

a)    carpione

       n. 2 capi

b)    coregone lavarello

       n. 10 capi

c)    trota spp. (tutte le specie)

       n. 5 capi

d)    luccio

       n. 2 capi

e)    pesce persico

       n. 20 capi.

2.    Il pescatore sportivo non può comunque catturare più di 5 chilogrammi complessivi di pesce, indipendentemente dalle singole specie ittiche. E' consentito superare il limite complessivo di peso indicato nel caso in cui detto limite sia superato con l'ultimo esemplare catturato.

3.    La struttura provinciale competente può disporre deroghe ai limiti previsti dai commi 1 e 2 in occasione di gare o di manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 26.

4.    Per esigenze di tutela del patrimonio ittico, la struttura provinciale competente può disporre deroghe ai limiti disposti al comma 2 con riferimento alla cattura di specie ittiche alloctone.

Titolo III

*Disposizioni finali*

Capo VIII

*Disposizioni finali e transitorie*

Art. 35

*Abrogazione*

1.    A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento il [decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.](https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=1375) (Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento" e successive modifiche ed integrazioni) è abrogato.

Art. 36

*Norma transitoria*

1.    I piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi e il loro aggiornamento avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.